

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Modifica del 18 gennaio 2002

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

**Art. 2** Campo d'applicazione (modifica dei capoversi 4 e 5)

<sup>1</sup> L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

<sup>2</sup> Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCL sono applicabili a tutte le imprese e a tutti i reparti di imprese addetti alla posa di ponteggi, nonché alle imprese di altri settori che montano ponteggi per terzi. Non vi sottostanno le imprese di altri settori che montano ponteggi per il proprio fabbisogno.

<sup>3</sup> Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano a tutti i lavoratori delle imprese di cui nel capoverso 2.

<sup>4</sup> Le disposizioni seguenti, di carattere obbligatorio generale, sono in vigore per i datori di lavoro con sede all'estero, nonché per i loro lavoratori purché adempiano le condizioni di cui nei capoversi 2 e 3 ed eseguano lavori che rientrino nel campo d'applicazione della cifra 1: articoli 12, 13 capoversi 1 e 2, articoli 14, 15, 17 (cpv. 12 dal secondo mese di impiego in Svizzera; cpv. 14 è escluso), 18, 19, 20, 29, appendice 1 e appendice 7. Se la durata di questi lavori supera due mesi all'anno, deve essere conclusa un'assicurazione di indennità giornaliera di malattia secondo l'articolo 21 e l'appendice 2 CCL oppure deve essere prevista una regolamentazione scritta per il pagamento del salario in caso d'impedimento del lavoratore per causa di malattia, che corrisponda almeno alle esigenze dell'articolo 324a del Codice delle obbligazioni.

<sup>5</sup> Sono esclusi dalla disposizione concernente i contributi al fondo di coordinamento e di formazione (art. 3 CCL) le imprese dei Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese e Neuchâtel, per quanto siano sottoposte ai fondi cantonali esistenti nel settore edile. È anche escluso il personale amministrativo.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 6 luglio 2000 e del 9 ottobre 2001<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

<sup>1</sup> FF 1999 8667, 2000 3437, 2001 5245

**Art. 12 cpv. 3 e 4** Disposizioni relative all'orario di lavoro

<sup>3</sup> Orario di lavoro annuale e settimanale: ... il totale determinante delle ore annuali ammonta a 2190 ore (365 giorni / 7 = 52.14 settimane x 42 ore), compresa una pausa retribuita di 15 minuti ogni mattina.

L'orario di lavoro settimanale ammonta di regola:

- a. come minimo a 38 ore e  $\frac{3}{4}$  settimanali (= 5 x 7 ore e  $\frac{3}{4}$ ) e
- b. al massimo a 46 ore e  $\frac{1}{4}$  settimanali (= 5 x 9 ore  $\frac{1}{4}$ ).

<sup>4</sup> Il controllo delle ore di lavoro (rilevazione del tempo) deve essere effettuato giornalmente in modo dettagliato per tutti i lavoratori. Tale rilevazione del tempo è costituita dalle seguenti singole posizioni verificabili:

1. l'orario di lavoro ai sensi dell'art. 12.1 (compresa la pausa mattutina di 15 minuti)
2. il tempo di viaggio soggetto ad indennizzo ai sensi dell'art. 12.2
3. i valori relativi alle ore e ai giorni di cui agli art. 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 22 del CCL.

Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare un controllo delle ore di lavoro per ogni lavoratore e ad informarlo sul saldo del conteggio delle ore di lavoro almeno ogni sei mesi o su richiesta dello stesso. I documenti devono essere custoditi per cinque anni. Qualora il controllo delle ore di lavoro (rilevazione del tempo) di un'azienda non sia conforme alle presenti disposizioni, la Commissione professionale paritetica infligge una pena convenzionale proporzionale alla grandezza dell'impresa, compresa tra 2000.- e 10 000.- franchi.

**Art. 17 cpv. 1 e 14** Retribuzioni

Salari base: per le classi salariali di seguito elencate valgono i seguenti salari base a cui ha diritto il lavoratore come salario minimo. Restano riservati i casi particolari ai sensi dell'art. 17 cpv. 6 del presente contratto. In tutta la Svizzera i salari base per ogni classe salariale ammontano in franchi svizzeri all'ora e al mese :

Classi salariali	Q mese/ora	A mese/ora	B mese/ora	C mese/ora
	4654 / 25.80	4456 / 24.70	4162 / 22.95	3629 / 20.10

<sup>14</sup> Adeguamenti salariali

- 1.1. Per tutte le classi salariali è stato stabilito un aumento generale di fr. 130.- al mese, risp. 70 centesimi l'ora.
- 1.2. Per tutte le classi salariali è stato stabilito un aumento salariale individuale in funzione del rendimento di 30.- franchi al mese, risp. di 20 centesimi all'ora. La ripartizione della parte salariale individuale in funzione del rendimento tra i singoli lavoratori spetta al datore di lavoro.

1.3. Per ogni azienda i lavoratori hanno collettivamente diritto alla parte generale e individuale dell'aumento salariale per un importo totale di fr. 160.-/ risp. 90 centesimi.

**Allegato 3** Salari base: abrogato

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° aprile 2001, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2002 e ha effetto sino al 31 marzo 2004.

18 gennaio 2002      In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3259